

RINUNCIA ALL'EREDITA'
DEVOLUZIONE PER RAPPRESENTAZIONE
INERZIA DEI GENITORI NEGLI ADEMPIMENTI DI ACCETTAZIONE CON
BENEFICIO D'INVENTARIO
PROBLEMATICHE E DISCIPLINA APPLICABILE ALLA FATTISPECIE GIURIDICA
CHE VIENE A CONFIGURARSI IN QUESTO LASSO TEMPORALE

1. Rinuncia all'eredità

Con la rinuncia il chiamato manifesta la propria volontà di non acquisire quanto gli spetterebbe. Si tratta di un autentico negozio giuridico di rinuncia, essa, infatti ha ad oggetto non un patrimonio ma il diritto di accettare l'eredità¹.

Legittimati a rinunciare sono i chiamati alla successione; si discute se i chiamati sotto condizione ed i chiamati ulteriori possano rinunciare; è preferibile la tesi negativa poiché non esistendo ancora la delazione a favore di questi soggetti, a loro manca il diritto di accettare o rinunciare all'eredità; i soggetti incapaci (come minori ed interdetti) possono rinunciare a mezzo dei loro rappresentanti che devono essere autorizzati dal giudice tutelare o dal notaio incaricato della stipula².

Secondo la dottrina prevalente³, la rinuncia gode dello stesso termine stabilito per l'accettazione, ossia dieci anni *ex art.* 480 c.c. Il momento iniziale coincide con l'apertura della successione; se fatta prima, integrerebbe un patto successorio rinunciativo, nullo *ex art.* 458 c.c.; se, poi, il momento della delazione non coincide con quello dell'apertura della successione, la decorrenza del termine sarà differita.

Il legislatore ha previsto tre ipotesi di decadenza del diritto di rinunciare:

- **I° *ex art.* 485, co. 2 c.c.:** il chiamato che è nel possesso dei beni e che, non avendo compiuto l'inventario nel termine prescritto, non può rinunciare perché considerato erede puro e semplice⁴;
- **II° *ex art.* 485, co. 3 c.c.:** il chiamato che è nel possesso dei beni e che, pur avendo compiuto l'inventario, non manifesta la volontà di accettare nel termine prescritto;
- **III° *ex art.* 527 c.c.:** secondo cui i chiamati che hanno sottratto/nascosto beni all'eredità decadono dalla facoltà di rinunziarvi.

La rinuncia è un negozio solenne (*ex art.* 519 c.c.) in quanto la volontà si attua solo se manifestata innanzi ad un notaio⁵ o al cancelliere del tribunale nel circondario ove si è aperta la successione. Se fatta in forma diversa rende nullo l'atto⁶, con la conseguenza che è, a altresì, nulla la rinuncia tacita. Secondo l'art. 521, co. 1 c.c.: "*chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato*". In altri termini, il rinunciante perde, *ab origine*, la qualità di erede⁷ e la sua operatività definitiva si avrà solo a seguito dell'acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati. In questo "intervallo" la rinuncia causa, immediatamente, alcuni effetti, in quanto fa perdere al rinunciante i poteri previsti dagli artt. 460 e 486 c.c.⁸; essa, però, non toglie efficacia agli atti di conservazione ed amministrazione che il chiamato abbia compiuto prima, questi poteri vengono esercitati come gestore di affari⁹ ed il rinunciante avrà diritto al rimborso delle spese, eventualmente, sostenute.

¹ Cfr. SANTORO-PASSARELLI, *Sulla forma della rinuncia all'eredità*, in *Saggi di diritto civile*, II, Napoli, 1961, p. 805; CARIOTA-FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato*, Napoli, p. 152.

² Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Giuffrè editore, a cura di FERRUCCI-FERRENTINO, Padova, 2023, p. 355.

³ Cfr. FERRI, *Successioni in generale*, Artt. 512-535, in *Comm. cod. civ.*, a cura di SCIALOJA-BRANCA, Bologna, 1968, p. 479.

⁴ Cfr. SICCHIERO, *La rinuncia del chiamato in possesso dei beni ereditari* (artt. 485 e 519 c.c.), in *Riv. dir. civ.*, 2018, pp. 507 ss.

⁵ Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, *op. cit.*, p. 358.

⁶ V. Cass. Civ., sent., 20 febbraio 2013, n. 4274.

⁷ V. Cass. Civ., sent., 9 marzo 1987; Cass. Civ., sent., 25 novembre 1988, n. 6345.

⁸ Cfr. GROSSO-BURDESE, *Le successioni, Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. it.*, diretto da VASSALLI, XII, Torino, 1977, pp. 357 ss.

⁹ Cfr. FERRI, *Successioni in generale*, Artt. 512-535, *op. cit.*, pp. 94 ss; PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, artt. 456-535, in *Comm. cod. civ.*, diretto da DE MARTINO, Novara, 1982, pp. 442 ss.

2. Rappresentazione

La rappresentazione è il fenomeno con cui un soggetto (c.d. rappresentante), verificatisi determinati eventi che impediscono al suo ascendente (c.d. rappresentato) di succedere, subentra, in luogo di quest'ultimo, nella successione ereditaria o nell'acquisto del legato¹⁰.

La rappresentazione ha luogo non solo quando il rappresentato è erede legittimo, ma anche quando è erede testamentario¹¹.

La rappresentazione, secondo la teoria preferibile della dottrina, è un'ipotesi di delazione indiretta sia soggettivamente, in quanto il rappresentante viene alla successione subordinatamente al fatto che il primo chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato; sia oggettivamente, perché il contenuto della successione è determinato con riferimento a quella del primo chiamato¹².

Uno dei presupposti per l'operare della rappresentazione è proprio la rinuncia. Tale ipotesi è un'innovazione del codice del 1942 il quale, ai casi in cui i c.d. rappresentati "non possono, ha aggiunto anche quelli in cui "non vogliono" accettare l'eredità o il legato¹³.

L'art. 467, co. 1 c.c. individua la categoria dei c.d. rappresentanti, ossia dei soggetti a favore dei quali si realizza la successione per rappresentazione, nei discendenti, senza distinzione alcuna. Per i discendenti adottivi bisogna distinguere tra adozione con effetti legitimante ed adozione di maggiori di età¹⁴. Nel primo caso¹⁵ gli adottati acquistano lo status di figlio ed instaurano rapporti di parentela, anche con gli ascendenti; nel secondo caso gli adottati non succederanno per rappresentazione¹⁶.

L'art. 468 c.c. individua, invece, la categoria dei rappresentati e tra essi, in linea retta, i figli, anche adottivi del defunto, senza alcuna distinzione¹⁷; e, in linea collaterale, i fratelli e le sorelle del defunto¹⁸. Altro problema è capire se la norma comprenda come rappresentati solo i figli nonché fratelli e sorelle del *de cuius* o anche i suoi nipoti *ex filio* ed *ex fratre*. Secondo la dottrina¹⁹, è preferibile un'interpretazione restrittiva della norma; la rappresentazione, infatti, sarebbe un istituto eccezionale ed il legislatore consente l'operatività della fattispecie solo nel caso dei discendenti del chiamato che sia figlio o fratello/sorella del defunto. La giurisprudenza²⁰ è, invece, con orientamento ormai consolidato, anch'essa nel senso di una lettura restrittiva ancorata al dato letterale della norma, ed esclude che la rappresentazione possa operare a favore dei discendenti del nipote *ex filio* o *ex fratre*²¹.

3. Devoluzione dell'eredità al minore

La capacità di agire si acquista con la maggiore età. Il minore non può accettare o rinunciare personalmente all'eredità, occorre l'intervento dei genitori che, a loro volta, non possono accettare o rinunciare senza

¹⁰ Cfr. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, artt. 456-535, *op. cit.*; BIANCA, *Diritto civile*, II-2, *Le successioni*, Milano, 2022, pp. 84 ss.

¹¹ Cfr. DE MARCHI, *La rappresentazione nella successione legittima ed in quella testamentaria: diversità di presupposti o solo disciplina?* in *Riv. not.*, 1990, p. 10.

¹² Cfr. CICU, *Successioni per causa di morte, Parte generale*, in *Tratt. dir., civ.*, e *Comm.* diretto da CICU-MESSINEO, Milano, 1961, p. 62; GROSSO-BURDESE, *Le successioni, Parte generale*, in *op. cit.*, p. 183; FERRI, *Successioni in generale*, Artt. 512-535, *op. cit.*, p. 200.

¹³ Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, *op. cit.*, p. 241.

¹⁴ Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, *op. cit.*, p. 242.

¹⁵ Cfr. CATTANEO, *Adozione*, in *Digesto, Sez. civ.*, Torino, 1987, p. 45.

¹⁶ Cfr. TERENGI, *Rappresentazione ed adozione*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, p. 244.

¹⁷ Cfr. BURDESE, *Della rappresentazione*, in *Comm. Cian, Trabucchi, Oppo*, V, Padova 1992, p. 28.

¹⁸ Cfr. AZZARITI e MARTINEZ, *Successioni a causa di morte e donazioni*, Padova, 1979, p. 49; v. Trib. Trieste 27 giugno 2002, in *Famiglia*, 2003, p. 234.

¹⁹ Cfr. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, artt. 456-535, *op. cit.*, p. 169; CARIOTA-FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato*, Napoli, p. 540; DE MARCHI, *La rappresentazione nella successione legittima ed in quella testamentaria: diversità di presupposti o solo disciplina?* *op. cit.*, pp. 491 ss; AZZARITI, *Le successioni e donazioni*, Napoli, 1990, p. 71; ROMANO, *Rappresentazione*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. agg.*, Torino, 2003, pp. 1104 ss.

²⁰ V. App. Milano, 24 novembre 1992, in *Foro it.*, 1993, I, p. 946, con nota di DE MARCHI, *La rappresentazione nella successione legittima ed in quella testamentaria: diversità di presupposti o solo disciplina?* *op. cit.*

²¹ V. Cass. Civ., sent., 18 luglio 1946, n. 911; DI CRISTO, *Il figlio del nipote del testatore non può succedere per rappresentazione*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2010, pp. 279 ss.

autorizzazione del giudice tutelare. La legge prevede che i minori possano accettare l'eredità solo con il beneficio di inventario ex art. 471 c.c., qualsiasi altra forma di accettazione è nulla e inefficace²².

La *ratio* consiste nel tutelare gli incapaci, sottraendoli dall'ordinario regime di responsabilità illimitata per i pesi ereditari. Con l'accettazione beneficiata i due patrimoni rimangono separati e l'erede risponde di eventuali debiti solo con i beni ereditati e non con i propri. È di tutta evidenza che essa costituisca un "vantaggio" per l'erede che è tenuto al pagamento dei debiti ereditari solo *intra vires*, ossia nei limiti del valore dei beni ereditati, mentre l'erede puro e semplice risponde *ultra vires*.

Solo per il minore è previsto che egli non decada dal beneficio di inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età, qualora non si sia conformato alle norme previste in materia di accettazione beneficiata.

L'art. 489 c.c., infatti, introduce una proroga legale ai termini per l'accettazione beneficiata e per la redazione dell'inventario.

Dal dato letterale della norma che discendono diversi orientamenti interpretativi:

- **I° Ipotesi: il minore è subito erede e non può rinunciare:** il minore non può rinunciare all'eredità se il genitore abbia effettuato la dichiarazione di accettazione anche senza la redazione dell'inventario²³. In buona sostanza, qualora la dichiarazione di accettazione sia avvenuta nelle forme prescritte dall'art. 484 c.c., il minore è erede e non può rinunciare; la sua unica facoltà consiste nella redazione dell'inventario e, decorso l'anno dalla sua maggiore età senza averlo redatto, diviene erede puro e semplice. Secondo tale orientamento, l'accettazione beneficiata è una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona con l'inventario; in ogni caso, la dichiarazione di accettazione fa acquistare la qualità di erede²⁴. La conseguenza che deriva dall'accettazione beneficiata, ossia la responsabilità limitata per i debiti ereditari, riguarda un altro profilo che non inficia l'acquisto dello *status* di erede. In buona sostanza, la redazione dell'inventario rileva solo per usufruire della limitazione della responsabilità e non per la validità dell'accettazione²⁵. Invece, un'accettazione senza le forme prescritte dall'art. 484 c.c. risulta inefficace, il minore non acquista la qualità di erede e resta la possibilità di rinunciare.
- **II° Ipotesi il minore non è erede ma un mero chiamato e può rinunciare:** Un diverso orientamento ritiene che il minore abbia facoltà di rinunciare all'eredità entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Secondo tale soluzione esegetica, l'art. 489 c.c. non prevede solo una proroga legale dei termini ma neutralizza le conseguenze che discendono dal mancato rispetto dei termini ordinari, pertanto, l'incapace decade dal beneficio solo se non redige l'inventario entro un anno, potendo sino ad allora rinunciare all'eredità. In buona sostanza, la dichiarazione di accettazione del genitore non attribuisce al minore la qualità di erede ma solo quella di chiamato; in tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza tributaria²⁶.
- **III° Ipotesi definita intermedia²⁷:** ritiene che la redazione dell'inventario rappresenti uno degli elementi costitutivi di una fattispecie a formazione progressiva. Se il genitore del minore ha accettato l'eredità previa autorizzazione del giudice tutelare ma non compie l'inventario e non lo redige neppure il minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, **egli diviene erede puro e semplice**; il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato e, pertanto, divenuto maggiorenne, può decidere se conservare il beneficio o rinunciare.

4. Genitori esercenti la responsabilità genitoriale

La riforma della filiazione nel rimodulare, anche terminologicamente, il contenuto della "potestà dei genitori" rimarca il carattere di "ufficio di diritto privato" che la dottrina aveva già assegnato alla potestà medesima, così determinando il definitivo abbandono della configurazione più risalente della potestà, intesa

²² Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, op. cit., p. 323.

²³ V. Cass. Civ., ord. 5 giugno 2019, n. 15267.

²⁴ V. Cass. Civ. 4780/1988.

²⁵ V. Cass. Civ. 8832/1999

²⁶ V. Cass. Civ., V, sent., 24 ottobre 2008, n. 25666; Cass. SS. UU., sent., 11 settembre 2019, n. 22712; Cass. Civ., sent., 4 marzo 2011, n. 5211; Cass. Civ., sent., 14 gennaio 2014, n. 841; Cass. Civ., ord., 5 settembre 2016, n. 24931.

²⁷ V. Cass. Civ., II, sent., 16 novembre 2018, n. 29665.

in termini di diritto soggettivo. La dottrina, in realtà, avevano già svelato che il connotato principale dell'ufficio potestativo fosse la cura del preminente interesse del minore²⁸.

Nell'ambito della responsabilità genitoriale rientra altresì, ai sensi dell'art. 320 c.c., il potere di rappresentare il figlio minore in tutti gli atti civili e di amministrare i suoi beni. Tali poteri spettano congiuntamente ai genitori se entrambi esercitano la responsabilità genitoriale, ovvero a quello di essi che la esercita in via esclusiva²⁹.

La rappresentanza risponde alla finalità di tutelare il minore, che è soggetto incapace di agire e come tale necessita di essere sostituito nel compimento di qualsivoglia atto negoziale³⁰. La rappresentanza del minore, a differenza dell'attività di amministrazione dei suoi beni, non concerne solo l'ambito patrimoniale, estendendosi anche a quello di carattere personale o morale, ad esclusione degli atti cosiddetti personalissimi³¹. Vi è tuttavia da rilevare come a seconda del grado di autodeterminazione del minore, questi possa essere protagonista delle scelte che lo riguardano o comunque esservi coinvolto.

Oltre ai contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, espressamente qualificati come atti di straordinaria amministrazione ex art. 320, comma 1, c.c., un elenco di atti eccedenti l'amministrazione ordinaria può ricavarsi dal comma 2, ove si enumera una serie di atti per i quali è prevista l'autorizzazione del giudice tutelare³². Sono soggetti all'obbligo di autorizzazione tanto i genitori quanto il curatore speciale nominato dal tribunale nell'ipotesi di conflitto di interessi³³. L'ultimo comma dell'art. 320 c.c., infatti, statuisce che qualora insorga conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare deve nominare ai figli un curatore speciale; diversamente, qualora il conflitto sorga tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

La fattispecie di conflitto di interessi tra i genitori ed il figlio può ravvisarsi anche nell'ambito di un procedimento, qualora essi siano portatori di posizioni tra loro incompatibili³⁴; cosicché anche in tale ipotesi al minore deve essere nominato un curatore speciale. L'incompatibilità delle rispettive posizioni può essere anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività, e deve essere verificata ex ante, tenuto conto dell'oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio³⁵.

L'art. 322 c.c. pone il rimedio all'ipotesi nella quale il genitore abbia compiuto atti in contrasto con le regole sull'amministrazione dei beni, statuendo che tali atti possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa³⁶.

In ambito *mortis causa*, l'art. 320 c.c. prevede una serie di limitazioni alle facoltà di eterodeterminazione, infatti i genitori non possono “alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare”.

La legge stabilisce quindi che la rinuncia all'eredità da parte del genitore debba avvenire per necessità o utilità evidente del minore e la sussistenza di queste condizioni deve essere verificata dal giudice³⁷.

Non è raro, però, che vi siano delle ragioni meno valide che spingano un genitore a rinunciare in nome del figlio. Può accadere, ad esempio, che un genitore non voglia che il proprio figlio erediti le sostanze del *de cuius* per ragioni morali.

²⁸ Cfr. BIANCA, *Diritto civile 2.1. La famiglia*, Milano, 2014; SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, pp. 1 ss.; SCHLESINGER, *Il d.lgs. n. 154 del 2013 completa la riforma della filiazione*, in *Fam. e dir.*, 2014, pp. 443.

²⁹ Cfr. DE CRISTOFARO, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in *Riv. bimestrale Le Nuove Leggi Commentate*, a cura di CIAN-ALBERTI-SCHLESINGER, n. 4/2014, p. 786.

³⁰ Cfr. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, vol. II, Milano, 2003, pp. 33-34.

³¹ Cfr. DE CRISTOFARO, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, *op. cit.*, p. 526.

³² Cfr. DE ROSA, *La tutela degli incapaci*, Milano, 1962, p. 69; PELOSI, *La patria potestà*, Milano 1965, p. 134.

³³ Cfr. CICU, *La filiazione*, Torino, 1951, p. 293; JANNUZZI-LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2002 e 2004, pp. 133 ss.

³⁴ Cfr. GIORGIANNI, *Note introduttive agli artt. 137-142 cod. civ.*, in *Commentario alla riforma del diritto italiano di famiglia*, Padova, 1992. P. 335.

³⁵ Cfr. RUSCELLO, *La potestà dei genitori, rapporti personali*, in *Commentario Schlesinger*, p. 202.

³⁶ Cfr. BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia – Le successioni*, Milano, IV ed., 2005, p. 393; RUSCELLO, *La potestà dei genitori, rapporti personali*, *op. cit.*, p. 247; GIORGIANNI, *Note introduttive agli artt. 137-142 cod. civ.*, *op. cit.*, p. 302.

³⁷ Cfr. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale*, vol. III, *Scomparsa, assenza ed uffici successori*, Milano, 2006, p. 495.; JANNUZZI-LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, *op. cit.*, p. 646.

Una giustificazione di questo genere potrebbe chiaramente pregiudicare il minore, impedendogli di acquisire della ricchezza. Da qui la necessità di un controllo da parte del giudice tutelare.

Il genitore dovrà dunque presentare un apposito ricorso al giudice tutelare competente in cui dovrà esporre la circostanza della successione e dimostrare che non siano presenti attivi oppure la presenza di debiti, in modo da giustificare la richiesta di rinuncia all'eredità³⁸.

E' bene dire che solitamente, in presenza di beni ereditari, difficilmente il giudice autorizzerà la rinuncia. In questo caso si dovrà necessariamente accettare l'eredità con beneficio d'inventario³⁹.

L'art. 489 c.c. non consente poi al minore, il cui genitore/legale rappresentante abbia accettato l'eredità ma senza procedere all'inventario, di rinunciare al momento del compimento della maggiore età, ma dà la possibilità a quest'ultimo di redigere entro un anno dalla maturità l'inventario, così da garantire la sua responsabilità solo nei limiti dell'attivo ereditario.

Rimane ammessa, infine, la possibilità per il legale rappresentante, in assenza di solleciti, di "rimanere inerte"⁴⁰ e lasciare così al minore la possibilità di rinunciare una volta diventato maggiorenne.

5. Orientamento giurisprudenziale circa la legittimazione dell'inerzia

L'art. 471 cod. civ., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 cod. civ.; cosicché l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 cod. civ.⁴¹, non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunciare all'eredità entro il termine della prescrizione⁴².

La Suprema Corte⁴³ afferma che, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità operata dal legale rappresentante, il soggetto già minore d'età non provvede, *ex art. 489 c.c.*, a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e ss. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma, con pieni effetti, l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore⁴⁴. Qualora, inoltre, il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all'eredità compia l'accettazione prescritta dall'art. 471 c.c., da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l'inventario, necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità, e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, considerato erede puro e semplice⁴⁵.

6. Inquadramento giuridico della fattispecie

La problematica che ci accingiamo ad esaminare, alla luce di quanto fin qui esposto, riguarda esattamente l'inquadramento giuridico della fattispecie sul lasso temporale dovuto all'inerzia dei genitori che, rinunciando all'eredità ad uno di essi devoluta, fa operare *ipso iure* la rappresentazione a favore del figlio minore.

Al di là delle azioni esperibili per definire questa "ibrida" situazione, azioni degli altri chiamati e/o dei creditori dell'erede e/o dell'eredità, occorre, comunque, individuare la natura giuridica della fattispecie *de quo*, al fine di individuare la disciplina applicabile.

Alla luce degli orientamenti testé svolti, si potrebbe inquadrare la fattispecie sotto due profili al fine di evitare che i beni ereditari restino privi di tutela giuridica⁴⁶.

A) Eredità giacente "anomala". Con la disciplina dell'eredità giacente, dottrina⁴⁷ e giurisprudenza⁴⁸ sostengono che l'unica ipotesi di eredità giacente sia quella disciplinata dall'art. 528 c.c., poiché gli

³⁸ Cfr. FERRI, *Successioni in generale*, Artt. 456-511, *op. cit.*, p. 251; v. Cass. Civ., sent., 27 febbraio 1986, n. 1267.

³⁹ Cfr. FERRI, *Successioni in generale*, Artt. 456-511, *op. cit.*, pp. 348 e 352.

⁴⁰ V. Cass., Civ., II, sent., 15 settembre 2017, n. 21456.

⁴¹ V. Cass. Civ., sent., 8 aprile 2013, n. 8529.

⁴² V. Cass. Civ., II, sent., 1 febbraio 2007, n. 2211; Cass. Civ., sent., 9 aprile 1969, n. 1144.

⁴³ V. Cass. Civ. II, sent., 15 settembre 2017, n. 21456.

⁴⁴ V. Cass. Civ., sent., 23 aprile 1966, n. 1051.

⁴⁵ V. Cass. Civ. sent., 23 agosto 1999, n. 8832.

⁴⁶ Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, *op. cit.*, p. 155.

⁴⁷ Cfr. CICU, *Successioni per causa di morte, Parte generale*, *op. cit.*, pp. 525 ss.; NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I, Milano, 1969-69, pp. 313 ss.; TRIMARCHI, *L'eredità giacente*, Milano, 1954, pp. 38 ss.

⁴⁸ V. Cass. Civ., sent., 7 aprile 1972, n. 104; Cass. Civ., sent., 19 aprile 2000, n. 5113.

amministratori non possono essere qualificati come curatori, in quanto la loro investitura deriva direttamente dalla legge e non dall'autorità giudiziaria. I presupposti della fattispecie sono, *in primis*, la presenza di un chiamato attuale, che abbia il diritto di accettare l'eredità e non l'abbia ancora fatto⁴⁹; *in secundis*, il chiamato non deve essere nel possesso dell'eredità⁵⁰; terzo ed ultimo presupposto è la nomina del curatore, egli rappresenta il perno e la caratteristica essenziale della fattispecie, solo con la nomina, infatti, è tolto, al chiamato, il potere di amministrare l'eredità⁵¹.

L'effetto principale della giacenza è, come disposto dall'art. 460, ultimo comma, c.c., l'impossibilità per il chiamato di poter esercitare le azioni possessorie e compiere atti conservativi. La *ratio*, infatti, è individuata proprio nell'inerzia del chiamato ed evita che lo stesso, dapprima inerte, crei, in seguito, ostacoli o intralci all'attività del curatore⁵². Nello specifico della fattispecie, in caso di rinuncia all'eredità del genitore gli succederebbe, per rappresentazione, il figlio minore che, per legge, dovrebbe accettare con beneficio d'inventario (*ex art. 471 c.c.*). Tuttavia, secondo l'art. 489 c.c., *il minore decade dal beneficio d'inventario se al compimento di un anno dalla maggiore età non si è conformato alle norme degli artt. 484-494 c.c.*; in tal senso, quindi fino alla prescrizione suddetta l'eredità si troverebbe in uno status di giacenza "anomala" senza necessità di nomina di un curatore.

B) Chiamato all'eredità prima dell'accettazione. L'art. 460 c.c. testualmente dispone: "*Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528*". Si discute se il chiamato possa o debba amministrare; per alcuni, infatti, egli sarebbe un curatore dell'eredità giacente e, in quanto tale, obbligato ad amministrare⁵³. Per altri⁵⁴, mancherebbe un presupposto della nomina del curatore perché possa parlarsi di eredità giacente e quindi i poteri del chiamato non corrisponderebbero ad un ufficio ma a vere e proprie facoltà, né, lo stesso, potrebbe essere ritenuto responsabile per omessa amministrazione. Altri ancora⁵⁵, infine, ritengono che il chiamato sarebbe tenuto alla gestione del patrimonio ereditario soltanto quando è possessore.

Sembra preferibile, a parere dello scrivente, far rientrare la fattispecie in esame nel novellato art. 460 c.c. Aderendo a tale ricostruzione, non si avrebbe eredità giacente, ma ci si ritroverebbe nella ricostruzione dell'art. 460 c.c. in quanto, come già detto *uti supra*, v'è mancanza di un elemento necessario perché si possa rientrare nella fattispecie *ex art. 528 c.c.*, ossia la nomina del curatore; nello specifico, infatti, il minore succederà per rappresentazione e, per effetto dell'inerzia dei genitori esercenti la potestà genitoriale, verrà a determinarsi una fattispecie giuridica di chiamato all'eredità prima dell'accettazione a cui applicare la relativa disciplina codicistica.

Notaio Gennaro Fiordiliso
Avv. Nicola Alessandro Cecere
Dott. Andrea Pignata

⁴⁹ Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, *op. cit.*, p. 158.

⁵⁰ Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, *op. cit.*, p. 158.

⁵¹ Cfr. CICU, *Successioni per causa di morte, Parte generale*, *op. cit.*, pp. 130 ss.; FERRI, *Successioni in generale*, Artt. 456-511, *op. cit.*, p. 115 ss.; PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, artt. 456-535, *op. cit.*, pp. 82 ss.

⁵² Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, *op. cit.*, p. 159.

⁵³ Cfr. AZZARITI e MARTINEZ, *Successioni a causa di morte e donazioni*, *op. cit.*; AZZARITI, *Le successioni e donazioni*, *op. cit.*

⁵⁴ Cfr. CARIOTA-FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte Generale*, Napoli, 1977.

⁵⁵ Cfr. JANNUZZI-LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, *op. cit.*